
HYPE SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Hype Spa, a esito degli accertamenti ispettivi condotti dal 15 maggio al 7 luglio 2023, le seguenti irregolarità:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di trasparenza (artt. 114-*quinquies*.3, co. 1 e 127, co. 01, TUB, anche in rapporto agli artt. 126-*quater*, 126-*sexies*, 126-*septies*, 126-*quinquiesdecies*, 126-*septiesdecies*, TUB; Provvedimento del Governatore del 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; art. 144 TUB).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Hype Spa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione, nei confronti di Hype Spa, di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art.* 144 TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Hype Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTA la nota presentata (omissis) con cui Hype Spa ha dichiarato di non avere osservazioni in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della portata delle

Provvedimenti sanzionatori

irregolarità rilevate e degli interventi correttivi intrapresi, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Hype Spa** sia inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 30.7.2024

IL GOVERNATORE: F. PANETTA